



Unione Italiana del Lavoro
Piazzale Immacolatella Nuova, 5
Interno Porto Varco Duomo
e-mail: tesoreria@uilcampania.it
tel (081) 2252411 - fax 081 5534453

IL SINDACATO DELLE PERSONE



Piazzale Immacolatella Nuova, 5
Varco Pisacane - interno porto
80133 Napoli

UIL Campania
Unione Regionale e Territoriale
UIL Campania e Napoli

UIL Temp CAMPANIA

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

redatto ai sensi degli articoli 42-bis, 2501-ter e 2505, Codice Civile

PREMESSA

Al fine di addivenire alla concentrazione delle attività sindacali condotte nonché alla razionalizzazione delle medesime, gli Organi amministrativi delle Associazioni:

- **“UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli”** (di seguito anche **“Associazione incorporante”**), CF. 95002620631, nella persona del legale rappresentante Sig. Giovanni Sgambati, nato a Torella dei Lombardi (AV) il 21/12/1959 C.F. SGMGNN59T21L214J

E

- **“UILTemp Campania”** (di seguito anche **“Associazione incorporata”**), CF. 95123590630, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Denise Carbone, nata a Oliveto Citra (SA) il 21/04/1969, CF CRBDNS69D61G039B,

hanno predisposto il presente **Progetto di Fusione**, a norma degli articoli 42-bis, 2501-ter e 2505, del Codice civile.

Il presente elaborato è finalizzato a rendere pubbliche a tutti i soggetti interessati le informazioni del **Progetto di Fusione** per incorporazione tra due Associazioni non riconosciute.

Il presente **Progetto di Fusione**, con i relativi allegati, per garantire l'adeguata informativa agli associati sarà disponibile presso la sede legale della struttura.

UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli: Piazzale Immacolatella Nuova n. 5 – Interno Porto 80133 Napoli

UILTemp Campania: Piazzale Immacolatella Nuova n. 5 – Interno Porto 80133 Napoli.

PROCEDURA DI FUSIONE ADOTTATA

L'operazione straordinaria in esame, si configura come una Fusione per incorporazione tra Associazioni non riconosciute senza personalità giuridica e non ETS.

Considerato che:

- gli associati non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale
- i medesimi sono tutti titolari della stessa posizione giuridica
- le Associazioni interessate non hanno un capitale sociale né uno scopo di lucro

il presente progetto, come meglio precisato anche nei successivi punti, viene redatto disapplicando le disposizioni previste dall'art. 2501-ter C.C., primo comma, numeri 3), 4) e 5) relative all'indicazione nel **Progetto di Fusione**:

- ⇒ del rapporto di cambio nonché dell'eventuale conguaglio in denaro
- ⇒ delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della Associazione che risulta dalla fusione o di quella incorporante
- ⇒ della data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.

Non potendosi configurare il rapporto di cambio, non deve essere predisposta la "Relazione degli esperti" prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice civile.

Viene invece predisposta la "Relazione dell'Organo amministrativo" di cui all'art. 2501-quinquies del Codice civile,

NORMATIVA APPLICABILE

Al fine della individuazione della normativa applicabile alla fusione tra associazioni non riconosciute, si trascrive il disposto dell'art. 42-bis del Codice Civile:

1. *Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.*

2. *La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché' la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.*
3. *Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.*
4. *Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.*

La prescrizione di adeguati adempimenti pubblicitari non inficia, in base anche all'orientamento del Consiglio del Notariato, la possibilità di realizzare operazioni di fusioni quando, come nel caso in esame, tutti i soggetti coinvolti sono privi di uno specifico regime pubblicitario.

Sulla base di tale orientamento sono stati affermati tre principi:

- 1) la delibera di fusione assunta dalle associazioni non riconosciute non è soggetta ad alcuna prescrizione relativamente alla forma da adottare sia per quanto riguarda la validità che la pubblicità;
- 2) l'atto di fusione in operazioni nelle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute deve rivestire la forma pubblica;
- 3) per le operazioni di fusione alle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute non sussiste alcun onere pubblicitario.

Il presente **Progetto di Fusione** è conforme a quanto precede.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

1) - Motivazioni della fusione

L'operazione di fusione per incorporazione di **UILTemp CAMPANIA** in **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli** si colloca in una diversa visione rispetto all'assetto attuale al quale a suo tempo si era giunti e quindi all'interno di un processo di riorganizzazione delle strutture.

In particolare, con l'operazione oggetto del presente progetto, si otterrà l'effetto di concentrare l'attività di gestione in capo ad un unico soggetto, la **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli**, razionalizzando l'attività attualmente svolta dalla **UILTemp CAMPANIA** in modo da ottenere un'integrazione operativa e conseguenti benefici sotto il profilo politico, organizzativo, amministrativo, contabile e finanziario.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle Associazioni interessate.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici politici, organizzativi, economici, amministrativi e finanziari per le Associazioni partecipanti, tra i quali accentrare l'attività in capo ad un unico soggetto, la **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli**, migliorando l'efficienza della struttura e consentendo un risparmio di tempo e di costi, nonché una ottimizzazione dei livelli decisionali;

Inoltre, la fusione in una struttura unica consentirà di dare maggiore peso politico, maggiore efficienza in termini organizzativi, ridurre i costi fissi (es. spese amministrative, oneri finanziari, etc.) nonché di ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi tra le due Associazioni, considerato che le suddette attività verranno svolte direttamente dall'incorporante.

2) - Tipo, denominazione e sede delle Associazioni partecipanti alla fusione (art. 2501 - ter, Codice civile, comma 1, punto 1)

- **Associazione incorporante:** associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica denominata **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli**, con sede in Napoli, a Piazzale Immacolatella Nuova n. 5 – CAP 80133, Patrimonio netto € 749.709,22 Codice Fiscale 95002620631,
- **Associazione incorporata:** associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica denominata **UILTemp CAMPANIA**, con sede in Napoli a Piazzale Immacolatella Nuova n. 5 – 80133, Patrimonio libero € 11.953,52, Codice Fiscale 95123590630.

Tali Associazioni non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

3) - Statuto della Associazione incorporante (art. 2501 - ter, Codice civile, comma 1, punto 2)

Lo statuto della dell'Associazione incorporante **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli**, subirà modifiche per effetto della fusione.

Copia dello Statuto, con le modifiche che verranno apportate, è allegata al presente **Progetto di Fusione** per farne parte integrante e sostanziale.

4) - Rapporto di cambio delle quote (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 3)

Come già specificato, l'operazione di fusione ha per oggetto l'incorporazione di **UILTemp CAMPANIA** in **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli**.

Trattandosi in entrambi i casi di Associazioni non riconosciute e come tali prive di personalità giuridica, non ci sono problemi di determinazione di rapporto di cambio né di eventuali conguagli in danaro.

Alla stipula dell'atto di fusione, con decorrenza dal momento in cui questa avrà efficacia nei confronti dei terzi, l'Associazione incorporante **UILTemp CAMPANIA** cesserà di esistere ed i suoi associati diventeranno associati dell'Associazione incorporante **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli** senza poter vantare alcun diritto sul patrimonio di quest'ultima.

Il patrimonio della Associazione incorporante **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli** risulterà, una volta divenuta efficace la fusione, dalla somma delle componenti patrimoniali, attive e passive, dell'Associazione incorporante e dell'Associazione incorporata.

5) - Modalità di assegnazione delle quote della Associazione incorporante (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 4)

Vertendosi in ambito di fusione tra Associazioni non riconosciute priva di personalità giuridica e non iscritte al RUNTS, non esistono quote e/o azioni della Associazione incorporata da annullare e non si deve procedere all'assegnazione di quote e/o azioni della Associazione incorporante (art. 2504-ter c.c.).

6) - Data dalla quale le azioni partecipano agli utili (art. 2501–ter, Codice civile, comma 1, punto 5)

A seguito delle considerazioni precedentemente formulate, non venendo deliberato alcun aumento di capitale sociale della Associazione incorporante a servizio del rapporto di cambio, non verranno conseguentemente emesse nuove quote/azioni da assegnare ai soci delle Associazione

partecipanti alla fusione per le quali risulti necessario determinare le date di decorrenza della partecipazione agli utili.

7) - Data a partire dalla quale le operazioni della Associazione incorporata sono imputate al bilancio della Associazione incorporante e decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 6)

Non essendo prevista né possibile alcuna forma di pubblicità legale, gli effetti fiscali, contabili e giuridici della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, Codice civile, decorreranno "dalla sottoscrizione dell'atto di fusione.

Ai fini I.V.A., l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 633/1972 e si rende quindi applicabile l'imposta di registro nella misura di legge.

8) - Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 7)

Non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di Associati o di altri soggetti, in alcuna delle Associazioni partecipanti alla fusione.

9) - Vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Associazioni partecipanti alla fusione (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 8)

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli attuali amministratori delle Associazioni partecipanti alla fusione.

10) - Motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della fusione

La fusione non è motivata da ragioni economiche ma dalla volontà di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse.

11) - Semplificazioni e rinunce dei soci

Ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3 del codice civile, si dà atto che i soci non rinunciano all'allegazione al presente **Progetto di Fusione** della situazione patrimoniale e per essa del bilancio di esercizio 2025.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 4 del codice civile, si dà atto che gli associati non rinunciano al termine di trenta giorni intercorrenti fra il deposito del **Progetto di Fusione** presso le rispettive sedi sociali e la data fissata per la decisione assembleare in ordine alla fusione.

12) - Situazione patrimoniale di riferimento

A seguito dell'efficacia della fusione, ai sensi degli articoli 2504-bis e seguenti del Codice Civile, l'Associazione incorporante subentrerà, per effetto della successione universale propria dell'operazione di fusione, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Associazione incorporata, senza soluzione di continuità.

In particolare, tutti i crediti e tutti i debiti dell'Associazione incorporata si trasferiranno automaticamente all'Associazione incorporante, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, crediti verso terzi, debiti di qualsiasi natura, rapporti contrattuali in essere, obbligazioni, impegni, posizioni giuridiche attive e passive, nonché ogni altro rapporto giuridico comunque esistente alla data di efficacia della fusione.

Tali rapporti risultano dalla contabilità, dalla documentazione amministrativa, dai contratti in essere alla data di riferimento dei documenti allegati al presente Progetto di Fusione, nonché dalle operazioni di gestione ordinaria effettuate successivamente alla data di chiusura dell'esercizio cui i bilanci allegati si riferiscono.

L'Organo amministrativo dell'Associazione incorporata attesta che, per quanto di propria conoscenza e sulla base delle verifiche effettuate, non risultano passività occulte, contenziosi rilevanti o impegni straordinari diversi da quelli ordinariamente connessi alla gestione corrente dell'ente.

Resta in ogni caso fermo che l'Associazione incorporante subentrerà anche in eventuali obbligazioni, passività o impegni sopravvenuti o accertati successivamente, secondo la disciplina propria della fusione.

13)- Rapporti di lavoro

Qualora, alla data di riferimento del presente Progetto di Fusione, l'Associazione incorporata intrattenga rapporti di lavoro subordinato con personale dipendente, tali rapporti, a seguito dell'efficacia della fusione, proseguiranno automaticamente in capo all'Associazione incorporante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 del Codice civile, senza soluzione di continuità.

Il subentro dell'Associazione incorporante avverrà nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori eventualmente interessati, con conservazione dell'anzianità di servizio maturata, nonché del

trattamento economico e normativo e dell'inquadramento contrattuale in essere alla data di efficacia della fusione.

La fusione, in quanto tale, non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro né comporta modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali applicate, restando impregiudicata la possibilità per l'Associazione incorporante di adottare, successivamente all'efficacia della fusione, eventuali assetti organizzativi nel rispetto della normativa vigente.

14)- Deposito degli atti

Trattandosi di Associazioni non riconosciute non iscritte al registro Imprese, il presente **Progetto di Fusione** non può essere depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 3 del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-septies, il **Progetto di Fusione** verrà quindi depositato in copia, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle Associazioni partecipanti alla fusione e corredato dei bilanci degli ultimi tre esercizi, delle Relazioni degli Amministratori e dal Bilancio al 31/12/2025 in sostituzione della situazione patrimoniale ex art.2501 quater C.C., presso le sedi legali di ciascuna delle Associazioni partecipanti alla fusione, ove resterà a disposizione degli associati nei relativi termini di legge.

Ove disponibile, il progetto di Fusione e la relativa documentazione saranno pubblicati sui siti internet delle associazioni interessate quale ulteriore modalità di informazione degli associati.

15) - Allegati

- 1) Statuto con modifiche da apportare della incorporante **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli**
 - 2) Relazione degli Amministratori (Consiglio Confederale Regionale) dell'Associazione incorporante **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli**
 - 3) Relazione degli Amministratori (Esecutivo Regionale) dell'Associazione incorporata **UILTemp CAMPANIA**
 - 4) Rendiconto al 31 dicembre 2025 dell'associazione incorporante **UIL Campania Unione Regionale e Territoriale UIL Campania e Napoli**
 - 5) Rendiconto al 31 dicembre 2025 dell'associazione incorporata **UILTemp CAMPANIA**
- Napoli, 11 maggio 2026

**UIL Campania Unione Regionale e Territoriale
UIL Campania e Napoli**

Il Segretario Generale

Giovanni Sgambati


UIL CAMPANIA
P.le Immacolatella Nuova, 5
80133 NAPOLI
C.F. 95002620631

UILTemp CAMPANIA

Il Segretario Generale

Denise Carbone


UIL TEMP Campania
P.le Immacolatella Nuova, N° 5
80133 - Napoli
Tel. 081 2252413
CF 95123590630